

Ritenuto che:

- con la sentenza indicata in epigrafe la Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura ha dichiarato il dott. [REDACTED] [REDACTED] «responsabile dell'incolpazione di cui all'art. 2 lettera a), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109», lo ha assolto «dall'incolpazione di cui all'art. 2 lettera g), d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 per essere rimasto escluso l'addebito» e gli ha inflitto le sanzioni della censura e del trasferimento di sede. Al magistrato era stato contestato l'«illecito disciplinare di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, lett. a) e g) del d.lgs.vo n. 109 del 2006, perché, quale magistrato in servizio presso il Tribunale di Forlì, con funzioni di giudice, ha gravemente mancato al proprio dovere di diligenza, violando gli artt. 300, comma 3, e 306 c.p.p. In particolare, il dott. [REDACTED], nella qualità di giudice del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, in relazione al procedimento penale iscritto al n. 109/10 R.G.P.M. (n. 635/10 R.G.DIB.) a carico degli imputati [REDACTED] e [REDACTED] per i reati di cui agli artt. 582,

gmm

585, 576 e 337 c.p., definito con sentenza del 25.2.2011 (azione penale esercitata il 6.4.2010), ometteva di dichiarare tempestivamente la perdita di efficacia della misura cautelare degli arresti domiciliari scaduta il 5.10.2010, cui erano sottoposti entrambi gli imputati. Il dott. [REDACTED], invero, dichiarava la perdita di efficacia della misura, per entrambi, solo in data 30.11.2010, con un ritardo di 56 giorni per entrambi gli imputati, con grave violazione degli artt. 303 comma I lett. b) nr. 1 e 306 c.p.p., determinata da negligenza inescusabile. Con tale condotta, inoltre, il dott. [REDACTED], in violazione dei doveri di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 109 del 2006, arrecava un ingiusto danno ai predetti imputati, che sono stati ingiustificatamente ristretti sine titulo per 1 mese e 25 giorni».

gpm

- il dott. [REDACTED] ha proposto ricorso per cassazione, in base a due motivi. Il Ministro della giustizia non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità.

- con il primo motivo di impugnazione il ricorrente lamenta che il giudice a quo, nell'escludere che il fatto contestato fosse sanziona-

bile ai sensi sia della lettera a) sia della lettera g) del primo comma dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ha erroneamente ritenuto applicabile la prima anziché la seconda di tali disposizioni, conseguentemente irrogando, oltre alla censura, anche la sanzione del trasferimento di sede, comminata dall'articolo 13 dello stesso decreto legislativo come effetto automatico di «una delle violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a)». Secondo il ricorrente il rapporto di specialità reciproca tra le due norme è ravvisabile in senso inverso rispetto a quello ritenuto nella sentenza impugnata, poiché in realtà è la lettera g) che contiene il maggior numero di elementi di specificazione; d'altra parte la lettera a) riguarda esclusivamente comportamenti intenzionali e solo in questa prospettiva si giustifica la previsione dell'ulteriore sanzione che alla sua violazione consegue, dovendo altrimenti dubitarsi della legittimità costituzionale della norma sotto il profilo dell'irragionevolezza, data la sottoposizione di condotte sia dolose sia colpose a uno stesso particolarmente rigoroso regime punitivo;



- con il secondo motivo di ricorso il dott.

██████████ si duole del mancato riconoscimento, da parte della Sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, della sussistenza nella specie dell'ipotesi della scarsa rilevanza del fatto e quindi della non configurabilità dell'illecito, ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 109/2006. Sostiene il ricorrente che tale riconoscimento era doveroso, poiché il fatto addebitatogli era conseguenza delle carenze organizzative del suo ufficio, sicché non aveva compromesso la sua immagine di magistrato;



considerato che:

- ai fini della valutazione della rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente, occorre previamente procedere alla delibazione delle ragioni addotte a sostegno dell'impugnazione: il loro accoglimento renderebbe superfluo l'esame della suddetta questione, che rispetto ad esse si pone in rapporto di subordinazione e rimarrebbe quindi assorbita;

- l'esito di tale delibazione è negativo per il ricorrente;

- la giurisprudenza di questa Corte, relativamente proprio a ipotesi come quella in considerazione, di ritardo nella scarcerazione di imputato o "indagati", si è stabilmente orientata nel senso che le previsioni delle lettere a) e g) dell'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 109/2006 sono entrambe contestualmente applicabili, poiché non sussiste tra loro un rapporto di specialità, che comporti l'esclusione dell'una o dell'altra. Da questo principio, enunciato da Cass. s.u. 11 marzo 2013 n. 5943, 22 aprile 2013 n. 9691, 29 luglio 2013 n. 18191, non vi è motivo di discostarsi, stante la sua coerenza con il disposto delle norme da cui è stato desunto, le quali delineano le fattispecie di cui si tratta come comprese in cerchi non già concentrici ma adiacenti, anche se in parte interferenti, sicché l'ambito di ognuna non comprende interamente quello dell'altra;

- alla stregua della suddetta giurisprudenza, risulta altresì da disattendere l'assunto del ricorrente, secondo cui la lettera a) attiene soltanto a comportamenti del magistrato intenzio-

nalmente diretti ad arrecare ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti. La tesi è contraddetta dal tenore della disposizione, che configura l'illecito disciplinare di cui si tratta come conseguente alle violazioni dei «doveri di cui all'articolo 1», tra le quali sono certamente comprese anche quelle colpose, in quanto riferite, tra l'altro, al dovere della «diligenza» nell'esercizio delle funzioni attribuite al magistrato: appunto un difetto di diligenza è stato addebitato al dott. [REDACTED] [REDACTED] per non essersi avveduto della scadenza del termine massimo della misura degli arresti domiciliari, cui erano sottoposte due persone nei cui confronti procedeva il suo ufficio, in un procedimento a lui affidato;

- neppure si può aderire alla tesi del ricorrente, secondo cui si sarebbe dovuta riconoscere, in applicazione dell'art. 3-bis del decreto legislativo n. 109/2006, la non configurabilità come illecito del fatto contestatogli, stante la sua scarsa rilevanza. Il tema attiene ad accertamenti di fatto e apprezzamenti di merito, insindacabili in questa sede se non sotto il profilo dei vizi della motivazione, dai quali però la



sentenza impugnata risulta immune, poiché il giudice *a quo* ha dato adeguatamente conto delle ragioni del mancato riconoscimento dell'esimente in questione, ravvisate nella protrazione per 56 giorni, oltre i limiti di legge, dello stato di detenzione di due persone, con conseguente gravità del danno loro arrecato, consistente nella privazione della libertà personale per un consistente periodo di tempo;

- accertatane quindi la rilevanza, occorre verificare se la questione in esame sia manifestamente infondata;

- il primo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 109/2006 stabilisce che «la sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, nell'infliggere una sanzione diversa dall'ammonimento e dalla rimozione, può disporre il trasferimento del magistrato ad altra sede o ad altro ufficio quando, per la condotta tenuta, la permanenza nella stessa sede o nello stesso ufficio appare in contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Il trasferimento è sempre disposto quando ricorre una delle violazioni previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), nonché nel caso in cui è



inflitta la sanzione della sospensione dalle funzioni». Di regola, quindi, per tutti gli illeciti puniti con una sanzione diversa da quella minima, l'irrogazione di questa ulteriore sanzione, è facoltativa e condizionata all'accertamento dell'incompatibilità della permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Nel caso delle violazioni previste dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 2, invece, il trasferimento deve essere sempre e comunque disposto;

- un tale meccanico automatismo fa apparire non implausibile la tesi della violazione del principio di ragionevolezza e quindi di uguaglianza, sancito dall'articolo 3 della Costituzione. La misura del trasferimento di sede o di ufficio è particolarmente afflittiva per il magistrato, sotto il profilo sia morale sia materiale. Impone indefettibilmente l'irrogazione a tutti i «comportamenti che, violando i doveri di cui all'art. 1, arrecano ingiusto danno o indebito vantaggio ad una delle parti» e quindi a ogni condotta contraria al dovere del magistrato di esercitare le funzioni attribuitegli «con



imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio», oltre che nel rispetto della «dignità della persona», comporta l'equiparazione, sotto il profilo sanzionatorio, di un ampio ventaglio di illeciti disciplinari, che sono bensì accomunati dall'elemento dell'ingiusto danno o dell'indebito vantaggio per una delle parti, ma possono risultare di ben diversa gravità. Vi sono infatti inclusi, come già si è detto, comportamenti sia intenzionali sia soltanto colposi, che consistono inoltre nell'inosservanza di doveri non tutti di pari importanza. Al giudice disciplinare è dunque impedito di tenere conto di volta in volta di queste differenze e di verificare se l'inflizione della sanzione accessoria sia necessaria per il conseguimento dello scopo che le è proprio: evitare il contrasto con il buon andamento dell'amministrazione della giustizia, derivante dalla permanenza del magistrato nella sede o nell'ufficio. Appare allora vulnerato il principio della «indispensabile gradualità sanzionatoria» e della irrazionalità di ogni «automatismo», enunciato dalla Corte costituzionale con riferimento a norme in materia disciplinare analoghe a quella ora in considera-



zione, con le sentenze 19 dicembre 1986 n. 270,
14 ottobre 1988 n. 971, 2 febbraio 1990 n. 40, 4
aprile 1990 n. 158, 19 aprile 1993 n. 197;

- della questione deve pertanto essere inve-
stito il giudice delle leggi;

la Corte

solleva la questione di legittimità costituziona-
le dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo del
decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109,
limitatamente alle parole da «quando ricorre» a
«nonché», in relazione all'art. 3 della Costitu-
zione; dispone l'immediata trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale; sospende il
giudizio in corso; ordina che a cura della can-
celleria questa ordinanza sia notificata alle
parti in causa e al pubblico ministero, nonché al
Presidente del Consiglio dei Ministri e comunica-
ta anche ai Presidenti delle due Camere del
Parlamento.

Roma, 8 aprile 2014

Il Presidente

(Luigi Antonio Rovelli)
Luigi Rovelli

IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

1430/2014

10

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. **21 MAG 2014**
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI